

# COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## ORDINANZA

**N. 8/2 DEL 23/01/2024**

### OGGETTO:

**DEROGA ALLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO AL FINE DI CONSENTIRE L'ESECUZIONE DEI LAVORI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA G.T.T. - TORINO-CERES - PROROGA DEI TERMINI**

### IL SINDACO

Premesso che è pervenuta richiesta da parte dell'IMPRESA PAROLDI GIUSEPPE & C. SNC, con sede a Ponti (AL) in Via Vittorio Veneto n. 27, per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti acustici previsti dal Regolamento Comunale e dalla normativa vigente, per il cantiere edile di lavori all'armamento lungo la linea ferroviaria G.T.T. – Torino – Ceres, in forza di contratto – Accordo Quadro 942/21 del 21.10.2021 e contratti applicativi n. 8/2022 e n. 16/2022;

Considerato che i lavori sono tuttora in corso;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 20/9 del 19.05.2023 con la quale si è disposto:

la deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, da contenere entro i tempi contrattuali per il seguente periodo: dalle ore 00:00 di giovedì 1 giugno 2023 alle ore 06:00 di domenica 31 dicembre 2023, 7 giorni su 7, in orario sia diurno che notturno;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 1/1 del 02.01.2024 con la quale si è disposto:

la proroga dei termini dell'Ordinanza 20/9 del 19.05.2023 sino alle ore 24.00 del giorno 31.01.2024, salvo ulteriori estensioni o riduzioni dettate dall'evoluzione dei lavori;

Preso atto delle indicazioni tecniche indicate nella richiesta;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Tenuto conto del Piano di Classificazione acustica comunale approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2017 pubblicato in data 10/04/2017 e s.m.i.;

Considerata l'eccezionalità della situazione, la necessità e indifferibilità dei lavori e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissioni acustiche;

Preso atto di quanto previsto all'art. 9 della Legge Regionale 52/2000 "I cantieri, nonché le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che

possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, sono oggetto di deroga...”;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

Vista la legge regionale 53 del 20 ottobre 2000 “disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico” ;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di cantiere di cui nelle premesse, limitatamente al periodo di esecuzione delle lavorazioni;

Ravvisata l'urgenza con la quale emettere il presente provvedimento in modo da non rallentare le lavorazioni di cantiere.

## DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

**La proroga dei termini dell'Ordinanza 20/9 del 19.05.2023 e successiva proroga disposta con Ordinanza 1/1 del 02.01.2024 sino alle ore 24.00 del giorno 31.12.2024, salvo ulteriori estensioni o riduzioni dettate dall'evoluzione dei lavori.**

## AVVERTE

1. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di arrecare il minimo disturbo possibile alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
2. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte dell'appaltatore o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.
3. I limiti sonori negli intervalli degli orari previsti ai sensi della legge Regionale n.53 del 20 ottobre 2000, in zona prevalentemente residenziale, dovranno comunque essere contenuti nel rispetto degli orari che saranno autorizzati, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo dei recettori prossimi alla zona di svolgimento delle operazioni di cantiere;
4. Si evidenzia che il presente provvedimento non esonera l'appaltatore dal conseguimento di ulteriori atti e/o provvedimenti richiesti per legge.

### **PRESCRIVE**

1. Il Comando Polizia Municipale, il Comando Stazione C.C., sono incaricati della perfetta osservanza del presente provvedimento;
2. La direzione lavori incaricata dalla committenza è altresì incaricata di vigilare nei confronti dell'appaltatore, per il rispetto del presente provvedimento nonché per tutti i restanti adempimenti contrattuali ed in materia di sicurezza, ai sensi del D. LGS. 81/2008;
3. Che il presente provvedimento venga notificato al soggetto richiedente e trasmesso al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A con sede a Torino in C.so Turati 19/6, all'ARPA Piemonte con sede a Torino in Via Pio VII, n. 9, e ai Carabinieri – Comando Stazione di Mathi.

### **INFORMA**

1. Averso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

fp

**Il Sindaco**  
**ROMEO Dr. Franco**  
*Firmato digitalmente*